

APPELLO 3/2013

Regata Classe Laser del “Campionato Zonale Assolaser” del 17 febbraio 2013 organizzato dallo Yacht Club Italiano
ITA 199280 c/ Comitato per le Proteste

Regola 62.2 Regolamento di Regata - La richiesta di riparazione deve essere consegnata all'Ufficio di Regata non più tardi del tempo limite per le proteste o di due ore dopo l'incidente, quale che sia il termine più tardivo, ed in ogni caso il Comitato delle Proteste deve estendere il tempo se vi è una buona ragione per farlo.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Fabio Donadono, Eugenio Torre e Riccardo Antoni (Componenti Effettivi), Giuseppe Russo (Supplente) e Anna Maria Bonomo (Uditore), ha emesso la seguente

decisione

sull' appello tempestivamente proposto da ITA 199280 che ha impugnato la decisione del Comitato delle Proteste della Regata “Campionato Zonale Assolaser” del 17 febbraio 2013, organizzata dallo Yacht Club Italiano, con la quale è stata dichiarata invalida, perché tardiva, la richiesta di riparazione presentata avverso l'infrazione alle regole di partenza della prima prova.

Con l'atto di appello ITA 199280 dichiara di aver depositato la richiesta di riparazione alle ore 15,35, tardivamente rispetto al tempo limite previsto per le proteste e fissato per le 15,13.

ITA 199280 afferma che il C.d.P. deve estendere il tempo quando vi sia una buona ragione nel farlo e il C.d.P. non ha tenuto conto che non vi era alcuna possibilità di consegnare prima la richiesta di riparazione, in quanto il campo di regata era distante da terra e conseguentemente non era possibile raggiungere per tempo la Segreteria della Regata, che a sua volta aveva consegnato in ritardo il modulo per le proteste.

Il Presidente del Comitato delle Proteste nelle sue osservazioni ha riconosciuto che la distanza da terra del campo di regata era considerevole, ma il vento si era mantenuto per tutta la navigazione del rientro, e comunque vi era abbondante tempo per presentare la richiesta di riparazione; inoltre il Presidente del C.d.P. afferma che la mancanza del modulo prestampato non può essere valutato come un impedimento o causa di ritardo, in quanto la protesta può essere ricevuta anche se compilata su un foglio bianco.

Infine il Presidente del C.d.P. riconosce che il comunicato degli OCS non riportava l'orario di esposizione ed afferma, sulla base delle dichiarazioni dei componenti del C.d.P., che il comunicato sicuramente è stato affisso “non oltre le 14,35”.

La Giuria di Appello, esaminati gli atti, rileva che la richiesta di riparazione risulta depositata alle ore 15,35 ed è stata dichiarata invalida perché “ricevuta dall'Ufficio di Regata alle ore 15,35, 22 minuti oltre il tempo limite”.

Tuttavia tali 22 minuti corrispondono alle ore 15,13 e tale orario è quello limite per la presentazione delle proteste, come da relativo avviso esposto alle ore 14,25.

Nella presente vicenda ITA 199280 non ha presentato una protesta, bensì ha chiesto riparazione in relazione alla penalità inflitta per la violazione alle regole della partenza.

Tale violazione risulta comunicata ai concorrenti con un avviso datato 17-2-2013, ma privo dell'orario di esposizione.

Benvero la decorrenza del tempo per la presentazione di richieste di riparazione relative ad infrazione alle regole di partenza non può essere quello relativo alla presentazione delle proteste, bensì quello dell'esposizione dell'avviso con il quale il Comitato di Regata rende noto i numeri velici delle imbarcazioni che hanno infranto le regole di partenza.

Nella presente vicenda da un lato l'avviso è privo dell'orario di esposizione e dall'altro il Presidente del Comitato delle Proteste afferma che il comunicato alle imbarcazioni classificate OCS è stato affisso "sicuramente non oltre le 14,35".

A norma della reg. 15.2 delle istruzioni di Regata "per ciascuna classe il tempo limite per le proteste è 60 minuti dopo che l'ultima barca è arrivata nell'ultima prova del giorno, a meno che non sia diversamente comunicato".

A norma della reg. 62.2 del RRS la richiesta di riparazione deve essere consegnata all'Ufficio di Regata non più tardi del tempo limite per le proteste o di due ore dopo l'incidente, quale che sia il termine più tardivo, ed in ogni caso il Comitato delle Proteste deve estendere il tempo se vi è una buona ragione per farlo.

Come sopra esposto nella presente vicenda il tempo limite non può coincidere con quello delle proteste in quanto solo con l'affissione del comunicato contenente i numeri velici delle barche che hanno infranto le regole di partenza, l'appellante è venuto a conoscenza della penalità inflitta.

Non vi è certezza sull'orario di esposizione dell'avviso, tuttavia il Presidente del CpP afferma che, sulla base di informazioni assunte, l'avviso è stato affisso "sicuramente non oltre le ore 14,35". A questo punto, e proprio sulla base di quanto ricostruito dal Presidente del Comitato per le Proteste, nulla esclude che l'orario di presentazione della richiesta di riparazione alle ore 15,35 coincida con il compimento di un'ora dall'orario di esposizione dell'avviso, che il Presidente del CpP afferma essere stato affisso "sicuramente non oltre le ore 14,35", con conseguente tempestività della richiesta di riparazione.

Questa Giuria ritiene quindi di accogliere l'appello proposto da ITA 199280 e, ritenuta tempestiva la richiesta di riparazione, rimanda gli atti al Comitato per le Proteste affinché assuma la decisione sulla richiesta di riparazione.

P.Q.M.

accoglie l'appello e per l'effetto rimanda gli atti al Comitato per le Proteste affinché decida sulla richiesta di riparazione.

Deciso a Genova il 27 aprile 2013

f.to Sergio Gaibisso, Presidente GdA
copia conforme all'originale